

**Fisco.** Dopo la sentenza contro il prelievo aggiuntivo per gli statali nuovo intervento della Consulta

# Pensioni, super tassa a rischio

## La misura non incostituzionale perché il ricorso era sbagliato

**Marco Bellinazzo**  
MILANO

Il contributo straordinario sulle **pensioni pubbliche e private** superiori ai 90mila euro lordi è a rischio cancellazione. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 241 depositata il 31 ottobre scorso, ne ha sostanzialmente decretato l'illegittimità. Per la Consulta il taglio a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie «ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 223 del 2012», poiché «integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare».

La Corte non ha abrogato ufficialmente il prelievo solo a causa dell'«erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva» nel ricorso presentato dalla regione Sicilia. In pratica, nell'ambito del giudizio costituzionale è stata "accusata" l'anormale sbagliata. Il taglio era stato introdotto dall'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, il quale prevedeva appunto un contributo di perequazione per trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente superino 90mila euro lordi annui (pari al 5% fino a 150mila euro, al 10% oltre i 150mila euro e al 15% per la parte eccedente 200mila euro). Questa norma era stata poi convertita nella legge 15 luglio 2011 n. 111. Appena un mese dopo, però, il Governo Berlusconi aveva varato il decreto legge n. 138 che nel primo comma dell'articolo 2 aveva abrogato il comma 22-bis dell'articolo 18 del Dl n. 98, sostituendo il comma con una disposizione che si era limitata a riaffermare l'efficacia dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1°

agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

Spiega la Consulta: «Il comma 22-bis dell'articolo 18 del Dl n. 98 è stato abrogato, con effetto irreversibile, ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del Dl n. 138, ancorché il decreto non sia stato convertito in legge sul punto. In realtà, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, così da determinare la reviviscenza del comma 22-bis». Ma la Regione Sicilia ha impugnato il Dl n. 138 e non anche contro il Dl n. 98. Per questo la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Ciò nonostante dopo la sentenza n. 223 del 2012 con cui la Consulta ha bocciato l'articolo 9, comma 2, del Dl 78 del 2010, nella parte in cui prevedeva la "riduzione" dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici, per ragioni di equità, un altro pezzo del contributo di solidarietà viene messo all'indice, condividendo con quelle a cari-

### L'analisi



Con la sentenza n. 223 la Consulta ha bocciato la manovra estiva 2010 che riduceva del 15% la quota di retribuzione oltre i 90mila euro e del 10% quella sopra i 150mila euro dei manager pubblici perché introduceva un trattamento sfavorevole rispetto ai privati. Tutte le possibili "ricadute" della sentenza sono state analizzate su «Il Sole 24 Ore» del 13 ottobre

co dei dipendenti pubblici natura tributaria e quindi andando incontro alle censure per contrarietà ai principi di equità contributiva sanciti da una lettura congiunta degli articoli 3 e 53 della Costituzione. A questo punto potrebbero aprirsi numerose liti in ambito giudiziario ovvero potrebbe esserci un nuovo ricorso - o piuttosto riformulato - a seguito del quale la Corte costituzionale non potrebbe che eliminare, anche formalmente, il contributo extra sulle pensioni, aprendo un buco nelle entrate.

Meno preoccupante, infine, potrebbero essere i mancati introiti derivanti dall'ulteriore estensione degli effetti delle decisioni della Consulta al **contributo di solidarietà** pari al 3% della quota di reddito dei privati oltre i 300mila euro (un contributo deducibile e nei fatti pari all'1,7%), che interessava meno di 26,500 persone e produceva un risparmio da 29 milioni all'anno.